



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE AFFARI GENERALI

Tel. 0882/813223 - Fax 0882/813209 Pec: protocollo@comune.sanmarcoinlamis.fg.it

ORDINANZA N. **1**

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS. CHIUSURA ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO DIURNO PER MINORI, SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA, DAL 7 GENNAIO 2021 AL 18 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 a dichiarato lo stato di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare:
 - il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;
 - il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1 e 2*, comma 1;

- il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, D.P.C.M. entrambi superati e sostituiti con ulteriore successivo D.P.C.M. del 24.10.2020, data la urgente necessità di introduzione immediata di misure ancora più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione esponenziale del contagio;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che introduce misure più restrittive a seconda della collocazione delle Regioni in una delle tre aree individuate (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di criticità definiti sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30.04.2020, sentito il Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, che colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 19 novembre 2020, che conferma la collocazione della Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), sino al 3 dicembre 2020;
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19 per il periodo delle festività natalizie;
- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 5 dicembre 2020, che modifica la classificazione della Regione Puglia in uno scenario di minor gravità (area gialla), con validità dal 6 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 448 del 07.12.2020 che dispone l'applicazione di misure di contenimento supplementari più restrittive (zona arancione) in determinati comuni della provincia di BAT e di Foggia, tra i quali San Marco in Lamis, a causa del rilevato elevato rischio, sia con riferimento alla probabilità di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale;
- da ultimo il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure più restrittive di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (zona rossa) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, e le misure restrittive di cui all'art. 2 del medesimo D.P.C.M. nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020;
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 11 del 04.03.2020 (integrata con successiva R.G. n. 12 del 04.03.2020) di attivazione del C.O.C. per misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 55 del 7.11.2020 ad oggetto: "Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel territorio comunale di San Marco in Lamis. Chiusura Asilo Nido comunale, Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dal 9 al 21 novembre 2020";
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 58 del 19.11.2020 ad oggetto: "Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel territorio comunale di San Marco in Lamis. Chiusura Asilo Nido comunale, Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dal 23 novembre al 3 dicembre 2020";
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 64 del 19.11.2020 ad oggetto: "Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da covid-19 nel territorio comunale di San Marco in Lamis. Chiusura asilo nido comunale, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 4 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020";

CONSTATATO che le ulteriori misure locali di contenimento apprestate con le ordinanze sindacali n. 55/2020, 58/2020 e n. 64/2020 hanno consentito di arginare significativamente l'ulteriore diffusione del contagio, come risultante dalle periodiche notifiche dei bollettini dell'Unità di crisi regionale;

RITENUTO, per evitare che si vanifichino i risultati positivi conseguiti anche grazie all'applicazione delle ulteriori misure locali di contenimento prima ricordate con conseguente ripresa della diffusione incontrollata del contagio, necessario prolungare l'applicazione delle stesse;

PRESO ATTO dell'attuale ancora elevato numero di contagi nel territorio comunale di San Marco in Lamis e del numero ancora elevato delle persone in sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena in rapporto alla popolazione residente;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale, regionale e sul territorio del Comune di San Marco in Lamis;

VISTE le *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"*, come da ultimo allegate al n. 21 del D.P.C.M. del 13.10.2020 successivamente integrato con D.P.C.M. del 18.10.2020, nelle quali vengono fornite indicazioni alla scuole da parte dell'Istituto Superiore di Sanità;

RITENUTO necessario, sentiti i Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio e tenuto conto del calendario scolastico regionale 2020-2021, adottare ogni misura idonea volta a contenere il rischio di ulteriore diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO pertanto di rinnovare **fino al 18 gennaio 2021** l'Ordinanza R.G. n. 64 del 02.12.2020, che dispone la chiusura temporanea dell'Asilo Nido Comunale, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presenti nel territorio

comunale degli Istituti comprensivi “Balilla-Compagnone-Rignano Garganico” e “San Giovanni Bosco – Francesca De Carolis”, disponendo per le predette istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che continuino ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per emanare misure urgenti;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

EMANA **La seguente ordinanza**

1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'Ordinanza sindacale R.G. n. 64 del 02.12.2020 in scadenza al 23 dicembre 2020 è **rinnovata dal 7 gennaio 2021 sino al 18 gennaio 2021**, e pertanto è **disposta la chiusura temporanea** dell'Asilo Nido Comunale, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale degli Istituti comprensivi “Balilla-Compagnone-Rignano Garganico” e “San Giovanni Bosco – Francesca De Carolis”, del Centro Diurno per Minori, delle Scuole dell'Infanzia paritarie, con adozione da parte delle predette Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

DISPONE

1) La notifica della presente ordinanza ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi “Balilla-Compagnone-Rignano Garganico” e “San Giovanni Bosco – Francesca De Carolis”, ai Responsabili della Scuola dell'Infanzia Paritaria “Isabella De Rosis” e “Michelina Gravina”, al Presidente Coop. Soc. del Centro Diurno per Minori “Don Milani”.

2) La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:
- alla Regione Puglia - Unità di Crisi per la gestione dell'emergenza;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Foggia;
- Prefettura di Foggia;
- Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis;

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico del Comune di San Marco in Lamis, all'albo pretorio e nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.sanmarcoinlami.fg.it.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, 4 gennaio 2021

IL SINDACO
Dott. Michele Merla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Villani Annamaria